

CITTÀ DI AMELIA



Comune di Amelia

(insignito del titolo di Città D.P.R. 19/04/2007)

Provincia di Terni

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N°. 10 del 27/04/2021

Oggetto: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE (LEGGE 160/2019-ARTICOLO 1, COMMI 816-847). APPROVAZIONE

L'anno 2021 il giorno 27 del mese di Aprile alle ore 15:00, nella sala delle adunanze consiliari della Sede Comunale, a seguito di convocazione con l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla normativa vigente, si è riunito il Consiglio Comunale in prima convocazione, in sessione Ordinaria, seduta Pubblica.

Presiede la seduta Leonardo Pimpinelli

Assiste il Segretario Generale Dott.ssa Giovanna Basile

Al momento della votazione risultano presenti n. 10 consiglieri comunali ed il Presidente, come risulta nel seguente prospetto:

N.O.	COGNOME E NOME	PRES.
1	PERNAZZA LAURA	P
2	BANELLA ROMANO	A
3	CHIERUZZI GIANFRANCO	A
4	FIorentini PATRIZIA	P
5	FORTUNATI FRANCESCA ROMANA	A
6	GALLI MASSIMILIANO	A
7	GATTI GIOVANNI	P
8	GRILLI TAMARA	P
9	NUNZI ANDREA	P
10	PERNAZZA DONATELLA	P
11	PEROTTI STEFANIA	P
12	PIMPINELLI LEONARDO	P
13	PROIETTI FEDERICA	A
14	PROIETTI SCORSONI AVIO	P
15	RENZI LUCIANO	P
16	SENSINI ANTONELLA	P
17	TOMASSINI MARCO	A

Viene illustrata la seguente relazione dell'ufficio:

PARERI ex art. 49 D. Lgs. 267/2000	
REGOLARITA' TECNICA Parere: Favorevole Data: 06/04/2021 Responsabile del Servizio RICCARDO PASSAGRILLI	REGOLARITA' CONTABILE Parere: Favorevole Data: 06/04/2021 Responsabile del Servizio Finanziario STEFANO ERCOLI

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE (LEGGE 160/2019 – ARTICOLO 1, COMMI 816 – 847). APPROVAZIONE

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'articolo 52 del d. lgs 446/97, confermato dal comma 6 dell'articolo 14 del d. lgs 23/2011, conferisce ai comuni la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell'ente locale disponendo che “... *i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti*”;
- per effetto delle disposizioni contenute nella legge 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1 commi da 816 a 836 *A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.*
- ai sensi del comma 847 del medesimo articolo 1, 847. *Sono abrogati i capi I e II del decreto legislativo n. 507 del 1993, gli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme. Restano ferme le disposizioni inerenti alla pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale. Il capo II del decreto legislativo n. 507 del 1993 rimane come riferimento per la determinazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alle regioni di cui agli articoli 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68.*
- ai sensi dell'articolo 4, comma 3-quater, del D.L. 30 dicembre 2019 n.162, convertito, con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2020, n. 8 ha disposto che *Limitatamente all'anno 2020 non ha effetto l'abrogazione disposta dal comma 847 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160; si applicano, per il medesimo anno, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche*

affissioni nonche' la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente ai capi I e II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, nonche' il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente agli articoli 62 e 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 13/02/2021 sono stati istituiti i canoni in oggetto ed è approvata una disciplina provvisoria nelle more dell'approvazione dello specifico regolamento in materia;

VISTE la disposizione del comma 821 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 che, nella parte relativa alla potestà regolamentare in materia di Canone unico patrimoniale prevede:

Il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi

dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in cui devono essere indicati:

- a) le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari;*
- b) l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie;*
- c) i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune;*
- d) la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni;*
- e) la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie;*
- f) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847;*
- g) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;*
- h) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, né superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.*

CONSIDERATO che, in attuazione degli obblighi imposti dalla legge 160/2019, si rende necessario istituire e disciplinare il nuovo canone unico patrimoniale in luogo dei prelievi che sono stati disciplinati dai seguenti regolamenti:

- ♦ Regolamento per l'applicazione della TOSAP ai sensi del d. lgs 507/93 approvato, da ultimo, con

delibera di C.C. n. 73 del 31/10/2004 e successive modifiche ed integrazioni;

- ♦ Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, ai sensi del d. lgs. 507/93 approvato, da ultimo, con delibera di C.C. n. 15 del 06/03/1995 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la disposizione contenuta nel comma 817 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 *Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.*

VISTA la proposta di Regolamento per l'applicazione del canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone mercatale predisposta dagli uffici e che si compone di n. 91 articoli comprensiva dei seguenti allegati:

- ♦ ALLEGATO A: classificazione ed elenco delle strade, aree e spazi pubblici e delle esposizioni pubblicitarie
- ♦ ALLEGATO B: definizione dei coefficienti di riduzioni in ragione della classificazione dell'allegato A
- ♦ ALLEGATO C: prospetto delle tariffe per l'applicazione del canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria anno 2021.

che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

RAVVISATA la necessità di disciplinare il canone in modo da garantire gli equilibri del gettito di entrata, nei limiti della disciplina di legge che, nel definire un nuovo prelievo di natura patrimoniale, comporta i dovuti adeguamenti sulle singole fattispecie con l'obiettivo di mantenere il valore del canone dovuto analogo al livello di pressione impositiva raggiunta con il prelievo precedente;

ATTESA CHE la proposta suddetta è stata esaminata dalla competente commissione consiliare in data 22.04.2021;

RITENUTO di proporre l'approvazione del Regolamento in oggetto con decorrenza di applicazione delle disposizioni dal 1° gennaio 2021;

VISTO l'art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio*

dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”.

VISTA la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all’obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che, ha chiarito come il comma 15-ter dell’art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all’art. 63 del D. Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l’occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov.

RITENUTO, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che anche il nuovo canone patrimoniale non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell’articolo 42 del TUEL

DATO ATTO che la L. 17 luglio 2020, n. 77 ha convertito, con modificazioni, il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio), contenente “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, prevedendo, al comma 3-bis dell’art.106 il differimento per la deliberazione del bilancio di previsione 2021 al 31 gennaio 2021;

DATO ATTO che con decreto del Ministro dell’interno, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, in data 13 gennaio 2021, previo parere favorevole della Conferenza Stato - città ed autonomie locali espresso nella seduta del 12 gennaio 2021, è stato disposto l’ulteriore differimento dal 31 gennaio al 31 marzo 2021 del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali;

VISTO da ultimo l’articolo 29 del D.L. n. 41 del 22/03/2021 il quale ha disposto proroga, dal 31 marzo al 30 aprile 2021, del termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'art.151, comma 1 del TUEL;

VISTI:

- l’articolo 151 del d. lgs n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio di riferimento
- l’articolo 124 del TUEL che disciplina la pubblicazione delle deliberazioni;

ACQUISITO il parere favorevole, espresso dal Responsabile del Servizio Entrate, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di che trattasi;

ACQUISITO il parere favorevole, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49,

comma 1 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267, in ordine alla regolarità contabile della proposta di che trattasi;

DATO ATTO del parere favorevole del Collegio dei Revisori, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 così come modificato dal D.L. 174/2012 espresso in data 14.04.2021 come da documentazione allegata al presente atto;

Con voti così espressi:

votanti	11
favorevoli	11
contrari	0
astenuiti	0

DELIBERA

1. la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
di approvare il *Regolamento del canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone mercatale*, ai sensi della Legge 160/2019 articola 1 commi 816-847 , composta da n. 91 articoli comprensiva dei seguenti allegati:

- ◆ ALLEGATO A: classificazione ed elenco delle strade, aree e spazi pubblici e delle esposizioni pubblicitarie
- ◆ ALLEGATO B: definizione dei coefficienti di riduzioni n ragione della classificazione dell'allegato A riportato nella presente proposta per costituirne parte integrante e sostanziale, come allegato A);
- ◆ ALLEGATO C: prospetto delle tariffe per l'applicazione del canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria anno 2021.

2. di procedere alla pubblicazione della delibera di approvazione del presente regolamento nel rispetto delle disposizioni del TUEL;

3. di disporre che i regolamenti delle entrate sostituite di seguito indicati restano operativi ai fini dell'accertamento delle fattispecie verificatesi sino al 31/12/2020:

- Regolamento per l'applicazione della TOSAP ai sensi del d. lgs 507/93 approvato, da ultimo, con delibera di C.C. n. 73 del 31/10/2004 e successive modifiche ed integrazioni;
- Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, ai sensi del d. lgs. 507/93 approvato, da ultimo, con delibera di C.C. n. 15 del 06/03/1995 e successive modifiche ed integrazioni;

5. di dare atto che, con successiva deliberazione, la Giunta comunale procederà alla definizione e approvazione delle tariffe del canone in oggetto nel rispetto del Regolamento approvato con il presente atto e delle esigenze di bilancio;

6. di stabilire che le disposizioni del Regolamento di istituzione e disciplina del canone unico decorrono dall'1/1/2021 ai sensi dell'articolo 53 comma 16 della legge 388/2000.

Fungono da scrutatori i signori: Renzi, Grilli e Gatti.

Il Presidente del Consiglio dà la parola all' assessore Sensini che illustra il punto.

Posta in votazione la proposta, si hanno i seguenti risultati accertati e proclamati dal Presidente assistito dagli scrutatori sopra indicati:

votanti	11
favorevoli	11
contrari	0
astenuti	0

essendo presenti 11 consiglieri

LA PROPOSTA E' APPROVATA CON UNDICI VOTI A FAVORE.

Il testo integrale degli interventi è registrato su apposito CD n. 2/2021 conservato presso l'ufficio segreteria del Comune ed è disponibile sul sito del Comune di Amelia.

Letto, confermato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE

Leonardo Pimpinelli

IL SEGRETARIO

Dott.ssa Giovanna Basile

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è posta in pubblicazione all'Albo Pretorio on line il 29/04/2021, ai sensi dall'art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, e vi rimarrà per 15 gg. Consecutivi ai sensi e per gli effetti dell'articolo 124 c.1 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Amelia, lì 29/04/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Giovanna Basile

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

[] La presente deliberazione è esecutiva decorsi 10 giorni dalla data di eseguita pubblicazione, senza opposizioni, ai sensi dell'articolo 134 c.3 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267

[] La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi dell'articolo 134 c.4 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267

Amelia, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Giovanna Basile

COPIA CONFORME

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Amelia, lì 29/04/2021

Dott.ssa Giovanna Basile
IL SEGRETARIO COMUNALE

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 7/3/2005 n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Amelia, ai sensi dell'art. 22 del D. Lgs. 82/2005.